

Documento **6** di **16**

<< Precedente Successivo >>

Delibera n. 20277**Radiazione del sig. Giovanni Battista Gennaro dall'albo unico dei consulenti finanziari**

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, anche solo «*TUF*»);

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni (di seguito, anche solo «*Regolamento Intermediari*»);

VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

VISTA la delibera Consob n. 5972 del 12 febbraio 1992, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari (oggi «*Albo Unico dei consulenti finanziari*») del sig. Giovanni Battista Gennaro, nato a Venezia (VE) il 2 maggio 1949 e residente [...*omissis*...];

VISTA la delibera dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF) n. 857 del 5 ottobre 2017, con cui il sig. Gennaro è stato cancellato dall'Albo unico dei consulenti finanziari a sua domanda;

VISTA la nota del 5 giugno 2015, pervenuta in Consob il 20 detti, con cui Banca di Credito Cooperativo del Veneziano S.c.r.l. ha segnalato alla Consob di aver riscontrato talune causali anomale relative ad operazioni realizzate su un rapporto di conto corrente intestato al consulente finanziario sig. Giovanni Battista Gennaro;

VISTE le richieste di dati e notizie inoltrate dalla Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete e Consulenti Finanziari (di seguito, anche solo «*Divisione Intermediari*» o «*DIN*») il 7 settembre 2015 e le correlate note di riscontro del 16 settembre 2015 e 17 settembre 2015, inviate rispettivamente da Apogeo Consulting SIM S.p.A., ora Azimut Consulenza SIM S.p.A. (di seguito, anche solo «*Azimut*») e Veneto Banca S.c.p.a. (di seguito, anche solo «*Veneto Banca*»), Intermediari per conto dei quali il sig. Gennaro aveva operato in precedenza, nonché l'ulteriore nota di integrazione inviata da Veneto Banca il 23 settembre 2015;

VISTE le richieste di dati e notizie inoltrate dalla DIN il 18 febbraio 2016 e le correlate note di riscontro inviate da Veneto Banca ed Azimut il 22 e 23 febbraio 2016;

VISTA la richiesta di informazioni inviata dalla DIN il 6 maggio 2016 ad un cliente interessato dalla anomala operatività del consulente, e la nota di riscontro da questi inviata il 10 agosto 2016;

VISTA la richiesta di informazioni inoltrata dalla DIN il 19 settembre 2016 ed i riscontri inviati da Poste Italiane S.p.A. il 7 e 22 novembre 2016;

VISTA la nota del 29 novembre 2016, con cui la DIN ha rivolto una ulteriore richiesta di informazioni al predetto risparmiatore, rimasta priva di riscontro;

VISTA la nota del 4 dicembre 2015, con cui un'investitrice ha inoltrato alla Consob copia di un documento denominato *«incarico di intermediazione titoli»*, dalla stessa sottoscritto con il sig. Gennaro in data 30 luglio 2014;

VISTA la richiesta di informazioni inoltrata dalla DIN il 7 luglio 2016 e la correlata nota di riscontro del 19 luglio 2016 inviata dalla predetta investitrice;

VISTA la richiesta inoltrata dalla DIN il 6 maggio 2016 e la note di riscontro inviate da due risparmiatori il 13 giugno 2016 ed il 19 settembre 2016 e la documentazione allegata;

VISTA la nota del 13 aprile 2017, notificata con effetto dal 7 maggio 2017, con cui la DIN ha contestato al sig. Giovanni Battista Gennaro la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari:

1. art. 106, comma 1, lett. e), per aver svolto un'attività in grave contrasto con l'ordinato svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per conto di Veneto Banca e Azimut, avendo personalmente svolto attività di intermediazione titoli in relazione a somme di pertinenza di taluni clienti, anziché indirizzare le stesse verso investimenti presso i soggetti abilitati per conto dei quali egli svolgeva offerta fuori sede;
2. art. 107, comma 1, per aver acquisito somme di pertinenza dei clienti, non provvedendo a restituire gli importi a richiesta degli interessati ed utilizzando le somme ricevute a fini personali, anziché investirle per conto dei clienti;
3. art. 108, comma 3, nella parte in cui prescrive che il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede assolve gli obblighi informativi nei confronti del cliente o del potenziale cliente in modo chiaro ed esauriente, avendo il sig. Gennaro generato confusione nei clienti in merito all'attività svolta per conto degli intermediari mandanti ed a quella svolta in autonomia, di cui *sub 1)*. Ciò tramite: a) la proposta ai clienti di conferire in suo favore un *«incarico di intermediazione titoli»* parallelamente all'attività svolta per conto dell'intermediario mandante, b) l'accettazione dai clienti e la consegna agli stessi di denaro mediante operazioni recanti causali equivoche, apparentemente riconducibili all'attività di offerta fuori sede per conto dell'intermediario mandante, nonché c) la consegna ai clienti di rendiconti non ufficiali, alcuni dei quali recanti la sua sottoscrizione in qualità di *«consulente finanziario»*, altri contenenti la dicitura *«Promotore Finanziario ai sensi della Legge 02/01/1991 n. 1 – Iscritto all'Albo al n. 144 il 12/02/1992»* e un altro redatto su carta intestata Apogeo Consulting SIM S.p.A. in un periodo in cui la risparmiatrice interessata non era cliente di tale intermediario;
4. art. 108, comma 5, per aver accettato dai clienti mezzi di pagamento difformi da quelli ivi previsti, al fine di porre in essere l'attività *sub 1)*;

VISTE le note dell'8 giugno 2017, indirizzate alla DIN ed all'Ufficio Sanzioni Amministrative, con cui il sig. Gennaro ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTA la nota della Consob del 6 luglio 2017, con cui è stato dato positivo riscontro alle predette richieste di accesso;

VISTA la nota dell'8 giugno 2017, con cui il sig. Gennaro ha formulato istanza di audizione personale e la nota positivo riscontro inviata dalla Consob il 28 giugno 2017;

VISTA la nota di convocazione del sig. Gennaro per l'espletamento dell'incombente in data 28 settembre 2017, inviata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative l'8 agosto 2017;

VISTA la nota fatta pervenire dal sig. Gennaro il 28 settembre 2017, con cui egli ha comunicato di rinunciare a comparire all'audizione e dichiarato di voler *«far pervenire [...] una memoria sui fatti e le circostanze [a lui] addebitate[...] entro il 06/10/2017»*;

RILEVATO che detta memoria difensiva non è pervenuta all'Istituto;

VISTA la Relazione per la Commissione del 25 ottobre 2017, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al sig. Giovanni Battista Gennaro ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

VISTA la nota del 26 ottobre 2017 con la quale è stata trasmessa alla parte copia della citata Relazione per la Commissione;

PRESO ATTO che il sig. Giovanni Battista Gennaro non si è avvalso della facoltà di presentare controdeduzioni scritte;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del sig. Giovanni Battista Gennaro le contestate violazioni dell'art. 106, comma 1, lett. e), 107, comma 1, 108, comma 3, e art. 108, comma 5, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Regolamento Intermediari la Consob irroga le sanzioni di cui all'articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;

- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. a), n. 4 del Regolamento Intermediari, la Consob dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di acquisizione e/o distrazione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza dell'investitore;

- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. b), n. 6, del Regolamento Intermediari, la Consob dispone la sospensione sanzionatoria dall'Albo unico dei consulenti finanziari, per un periodo compreso tra un mese e quattro mesi, in caso di accettazione dal cliente o dal potenziale cliente di mezzi di pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi da quelle normativamente prescritte;

- la violazione degli obblighi di correttezza, diligenza e trasparenza di cui all'art. 107, comma 1, del Regolamento Intermediari, conseguenti allo svolgimento di un'attività in grave contrasto con l'ordinato svolgimento della professione di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per conto dei suoi mandanti Veneto Banca e Azimut e di violazione dell'obbligo di informare i clienti in modo chiaro ed esauriente, senza generare confusione in merito all'attività svolta per conto dei mandanti ed in proprio, costituiscono condotte illecite non assoggettate ad una specifica sanzione, con l'effetto che la loro determinazione è rimessa alla valutazione della Consob, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto della loro gravità;

- anche tali condotte illecite costituiscono, nel caso di specie, violazione particolarmente grave della normativa di riferimento, stante la loro rilevanza ai fini della tutela dell'ordinato funzionamento del mercato e degli investitori nonché la loro connessione e strumentalità con gli atti acquisitivi posti in essere;

- la reiterazione delle condotte illecite, protrattesi in un arco temporale significativo, la pluralità degli investitori coinvolti, la rilevante entità delle disponibilità liquide sottratte (circa 90.000,00 euro), unitamente alle modalità fraudolente con cui dette condotte sono state attuate, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente nei confronti della clientela e dei potenziali investitori;

- le predette condotte illecite sono ascrivibili al loro autore a titolo di dolo;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

Il sig. Giovanni Battista Gennaro, nato a Venezia (VE) il 2 maggio 1949 e residente a [...
omissis...], è radiato dall'Albo Unico dei consulenti finanziari.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.

24 gennaio 2018

IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese

<< Precedente Successivo >>